



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0688/42 - SG.34 - PAO

Roma, 20 maggio 2024

Alla Commissione permanente  
Affari Costituzionali  
Camera dei Deputati  
**R O M A**

OGGETTO: Disegno di legge del Governo n. 1660 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario).  
Osservazioni e proposte modificative.

In relazione al Disegno di legge in oggetto, di nostro particolare interesse è la tutela che il provvedimento desidera disporre a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine.

Purtroppo, nel tempo, l'autorevolezza verso chi indossa una divisa è notevolmente diminuita con l'inevitabile conseguenza della cospicua espansione delle aggressioni a danno degli operatori di polizia.

Si pensi che in media le forze dell'ordine subiscono un'aggressione ogni 3 ore e, come noto, coloro che vengono denunciati per violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale rispondono delle loro azioni in maniera sempre blanda.

Questi soggetti, non solo non trascorrono nemmeno una notte in carcere, ma sono liberi ancor prima che gli agenti possano riuscire a completare la compilazione dei verbali di polizia ad essi riguardanti.

La sicurezza è un bene che tutta la collettività deve poter fruire, garantire la sicurezza del Paese è un servizio pubblico e lo Stato, riteniamo, debba tutelare i propri servitori in maniera adeguata. Il Paese deve ricambiare il sacrificio degli operatori offrendo una giusta protezione, con garanzie e tutele appropriate.



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Se da un lato, chiediamo maggiore fermezza nei riguardi di chi usa violenza, oltraggio e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale, dall'altro vogliamo dare massima trasparenza al nostro agire prevedendo che ogni operatore sia dotato di *body cam*, *le auto di servizio di telecamere e così come tutti gli ambienti* dove operiamo con persone sottoposte a misure di polizia.

Inoltre, al fine di consentire agli operatori di svolgere le proprie funzioni senza timori e preoccupazioni è indispensabile sia previsto un adeguato sistema di tutele legali. Infatti, oggi uno dei timori principali è quello di dover sborsare di tasca propria importanti somme per doversi difendere da denunce per fatti di servizio, le quali di sovente vengono presentate solo per strategia difensiva dagli indagati o per "atto dovuto".

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, come richiesto da Codesta Commissione con mail del 17 aprile u.s., il Sindacato Autonomo di Polizia coglie l'occasione per proporre i seguenti interventi in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario proponendo le seguenti modifiche emendative:

**- DOTAZIONE VIDEOCAMERE**

La presente proposta trova il proprio fondamento nel principio di trasparenza costituzionalmente garantito.

Nello specifico, si ritiene necessario l'utilizzo delle videocamere nei servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale. Inoltre, in tale contesti la presenza di una videoregistrazione oltre a fungere da strumento di garanzia per gli operatori stessi, mettendoli al riparo da pretestuose denunce o azioni legali, rappresenta un innegabile elemento di vantaggio ai



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

fini investigativi prima e di accertamento processuale poi, nonché di trasparenza dell'agire degli operatori di polizia . Dall'altra parte, occorre disciplinare in modo chiaro l'utilizzo di tali videocamere, sì da scongiurare sin dall'inizio dubbi applicativi ed interpretativi.

L'introduzione dell'occhio elettronico sulle divise dei poliziotti è un'operazione di trasparenza che risponde a coloro i quali chiedono giustizia, perché la giustizia passa solo attraverso la porta della verità e la verità non può che assicurarsi mediante strumenti che consentano la riproduzione di quanto realmente accaduto. Nei Tribunali le documentazioni video possono essere determinanti nell'arricchire il materiale probatorio a disposizione del giudice.

Tale introduzione inciderebbe positivamente anche sull'economia processuale e sui connessi costi della giustizia. Infatti, l'evidenzia probatoria relativa alla presenza di un video relativo al fatto oggetto di contestazione, consentirebbe di addivenire quanto prima ad un accertamento processuale. La celerità dell'accertamento giurisdizionale, d'altronde, sottrarrebbe l'operatore di polizia a processi lunghi che sovente diventano di dominio pubblico, sottoponendo l'indagato o l'imputato alla c.d. gogna mediatica.

Si propone il seguente emendamento:

**(Dotazione di Videocamere alle forze di polizia impiegate in determinati servizi)**

1. Le forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, sono dotate di telecamere idonee a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
2. L'utilizzo della videocamera avviene anche nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

3. La registrazione dei video avvenuta con la telecamera in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

### **- TUTELA LEGALE**

L'operatore di polizia svolge una professione che per natura e funzioni di per sé insieme alla nobile finalità di servire la comunità, comporta l'esposizione a rischi differenti da quelli ai quali può essere esposto qualsiasi altro lavoratore.

Incontestato il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, a prescindere dalle qualità e qualifiche rivestite, non può sottacersi la necessità di tutelare la posizione dell'appartenente alle forze dell'ordine nel corso del procedimento accertativo.

Si tratta, infatti, di una categoria, quella dei poliziotti, esposta ordinariamente al rischio di qualsivoglia tipologia di responsabilità, vista la peculiarità della professione svolta.

Pertanto, per i predetti motivi, bisognerebbe, innanzitutto, garantire una tutela legale direttamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza e con eventuale diritto di rivalsa successivo fintantoché non venga accertata definitivamente la responsabilità dell'operatore, fino a quel momento *longa manus* dell'agire istituzionale.

Nel momento in cui inizia un *iter* giudiziario, l'operatore di polizia subisce una serie di conseguenze dannose e pregiudizievoli collegate alla qualifica rivestita: blocco automatico della progressione in carriera nelle more del giudizio e avvio *de plano* del procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione di appartenenza con il rischio di subire il provvedimento di sospensione dal servizio. In questi casi, l'operatore sarà esposto a conseguenze economiche negative per sé e per i suoi familiari.

È chiaro, quindi, che essere coinvolti in un procedimento penale per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni di per sé produce effetti pregiudizievoli ovvero danni

causati medio tempore ma i cui effetti lesivi permangono nel tempo, anche a fronte di un effetto di un esito positivo dei diversi iter procedurali.

La predisposizione, quindi, di una tutela legale completamente a carico dell'amministrazione protegge l'operatore di polizia nella presunzione, fino a definitivo accertamento, che l'agire dello stesso è sempre diretto a soddisfare l'interesse pubblico. Infatti, a tal proposito, si sottolinea che l'ambito applicativo della norma è limitato ai fatti compiuti in servizio ovvero non da privati i cittadini ma nello svolgimento dei compiti istituzionali che hanno richiesto l'uso delle armi o della forza oppure no.

Inoltre, l'attuale disciplina contenuta nell'articolo 12 del D.P.R. n. 39 del 2018 che ha recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare "triennio normativa ed economico 2016-2018" prevede che "agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".

La normativa attuale, pertanto, comporta, come facilmente intuibile, conseguenze piuttosto pregiudizievoli in termini economici per l'operatore e che richiederebbe una modifica in aumento almeno di ulteriori euro 30.000,00.

Infatti, l'anticipo delle spese legali eventuale e limitato alla somma di 5000 euro non è adeguato anche in considerazione che spesso l'azione difensiva richiede la necessità di nominare un consulente tecnico per eventuali accertamenti del caso. Non è accettabile che l'onere delle spese legali sia lasciato in carica all'operatore e alla sua famiglia.

In tali frangenti, ribadiamo, la condotta non è stata tenuta in qualità di privato cittadino ma nell'esercizio delle funzioni. Si ritiene, dunque, opportuno modificare l'attuale disciplina prevedendo che gli oneri derivanti dalla difesa legale sia direttamente a carico dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Solo così facendo si assicurerebbe agli operatori della sicurezza adeguata tutela legale, evitando che i rischi ontologici connessi all'attività di polizia possano avere ricadute economiche negative sulla vita degli operatori nonché sulle loro famiglie. D'altronde l'anticipazione delle spese processuali è coerente e funzionale all'interesse dello Stato di evitare, attraverso la migliore difesa legale, l'accertamento delle responsabilità dell'operatore per le ricadute che questa potrebbe avere per le casse pubbliche.

A completamento della tutela legale si ritiene di modificare l'esercizio dell'azione di rivalsa in un'ipotesi specifica ovvero impedendo all'Amministrazione di esercitarla nei confronti dell'operatore nel caso in cui sia stata accertata la legittimità del suo operato e la parte soccombente in giudizio risulti nullatenente. In tal modo si eviterebbero gli effetti distorsivi dell'attuale normativa che paradossalmente tradisce la ratio dell'istituto consentendo all'amministrazione di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del personale quando la controparte al termine del giudizio è stata condannata alle spese ma risulta essere nullatenente.

Si propone il seguente emendamento:

**(Tutela legale a favore dell'operatore di polizia):**

1. Si modifica il comma 2 all'articolo 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" nel modo seguente: "In questo secondo caso le spese di difesa sono **direttamente** a carico del ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso".

2. Si aggiunge il comma 1-bis all'articolo 18 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67 recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, nel modo seguente: "Per i procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali le spese di difesa sono **direttamente** a carico del Ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso".

In alternativa alle sopra esposte modifiche normative se propone:

3. All'articolo 12 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro **30.000,00** per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'importo di cui al comma 2 è anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme".

## - PROTOCOLLI OPERATIVI

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'operatore di polizia è chiamato, in taluni casi, a dover limitare i diritti del cittadino e a dover ricorrere all'esercizio della forza.

Come noto, la legittima difesa e l'uso legittimo delle armi sono disciplinati dagli articoli 52 e 53 del Codice Penale. Tuttavia la cornice normativa degli articoli 52 e 53 non è sufficiente a garantire l'operatore. Infatti, i mutamenti giurisprudenziali, maturati intorno all'interpretazione di una data disposizione normativa, costituiscono l'esito della normale dinamicità dell'attività ermeneutica, e per certi versi rappresentano una componente fisiologica dell'ordinamento giuridico.

Ne deriva una giurisprudenza che difficilmente è costante, in particolare in un settore nel quale le condotte degli operatori di polizia diventano terreno di scontro politico. Gli orientamenti giurisprudenziali, come dimostrano anche i casi di cui si sono interessati ai media, sollevano dunque forti problematiche in ordine alla tutela del legittimo affidamento dell'operatore sulle possibili conseguenze delle condotte compiute nell'esercizio delle funzioni, esponendolo a conseguenze pregiudizievoli e, talvolta, non prevedibili. Per tali ragioni si ritiene necessaria l'introduzione di un protocollo operativo che indichi in via preventiva ed in modo chiaro ed inequivocabile quando e con quali modalità possano utilizzarsi le armi e gli altri mezzi di coazione fisica in uso agli operatori della sicurezza (sfollagente, spray urticanti, idranti, Taser, ecc). A tale proposito sarebbe necessario prevedere una **distanza minima di due metri** che deve intercorrere tra i poliziotti e i manifestanti al fine di determinare la soglia oltre la quale gli operatori, superata la soglia invalicabile, possono legittimamente agire. Delimitando scrupolosamente il campo di legittimità dell'uso di tali strumenti, difatti, evitiamo, da un lato, le criticità derivanti dall'incertezza del poter fare e del non dover fare da parte degli operatori di polizia, e dall'altro, sarà più semplice individuare eventuali contestazioni non fondate a danno di questi ultimi.

Gli operatori di polizia avrebbero la possibilità di conoscere l'ambito di liceità nel quale operare, così da poter preventivamente evitare di incorrere nella legittima azione dello Stato; tutto ciò con enorme vantaggio per la certezza del diritto e del libero e consapevole esercizio delle proprie facoltà.



La certezza assicurata dai protocolli è in grado anche di svolgere una funzione deterrente nei confronti di cittadini male intenzionati che volessero spingersi oltre i limiti della liceità. A tale proposito sarebbero, però necessarie poche regole ma chiare. Ciò consentirebbe, dunque, di aumentare il senso di sicurezza degli uomini in divisa nello svolgimento delle funzioni e contestualmente di assicurare adeguate garanzie nei confronti di coloro che vengono in contatto delle forze dell'ordine.

Ferma restando l'esigenza degli operatori delle Forze dell'ordine di essere formati e di ricorrere alle armi secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e di extrema ratio, anche in relazione alla scelta dello strumento meno lesivo, oggi non esistono veri e propri «schermi di protezione» per questi operatori sulla falsariga di quelli previsti per il privato cittadino.

La contraddizione è tanto più evidente se si considera che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, quarto comma, e 55 del codice penale, in situazioni complesse come quelle che sono tenuti ad affrontare quotidianamente gli agenti in servizio, l'errore nella valutazione dei presupposti relativi all'uso dell'arma, o nella stessa esecuzione, si traduce in una contestazione per eccesso colposo, anche in relazione alla colpa lieve, specie con riferimento a concetti evanescenti, come quello dell'obiettiva percepibilità di una condizione di particolare vulnerabilità.

Si propone il seguente emendamento:

**(Modifiche all'articolo 53 e 55 del codice penale e previsione protocolli operativi)**

1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 53 (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica).

1. Ferme le disposizioni contenute ai precedenti articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. 2. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza. 3. Quando l'uso legittimo delle armi ha comportato una condotta lesiva a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste nei protocolli operativi, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto. 4. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. 5. Nei casi di cui al presente articolo (all'articolo 53), la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo.

2. All'articolo 55 del codice penale viene aggiunto il seguente terzo comma: "Nei casi previsti dall'articolo 53, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo."

#### **- DANNEGGIAMENTO A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, ARRESTO OBBLIGATORIO E PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE**

Al fine di contenere gravi episodi di violenza che si verificano nell'ambito di manifestazioni di piazza e di colmare quello che si ritiene un vuoto legislativo nell'ambito dei reati contro l'ordine pubblico, si ritiene necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di danneggiamento all'articolo 419 bis del codice penale.

L'obiettivo è quello di introdurre un'autonoma fattispecie di reato finalizzato a punire condotte più gravi di quelle integranti l'ipotesi semplice di danneggiamento semplice di cui all'articolo 635 CP, in quanto offensive del bene-interesse ordine pubblico, ma che, secondo l'indirizzo dominante in giurisprudenza, non integrino i reati di

devastazione del saccheggio di cui all'articolo 419 del codice penale. La Corte di Cassazione, infatti, ritiene integrato il reato di devastazione e saccheggio "Nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile" (CASS.CIV n.16553/2010).

La nuova fattispecie sarà integrata dalla commissione di più condotte violente contro il patrimonio in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte pubblico o sportive, consentendo di sanzionare in modo proporzionato gli atti cosiddetti di guerriglia urbana che negli ultimi anni sono stati puniti con pene inadeguate.

Si prevedere inoltre di estendere la previsione dell'arresto obbligatorio di cui all'articolo 380 cpp anche all'ipotesi di reato di cui all'articolo 419 bis CP.

Si prevede inoltre un procedimento sommario di cognizione per il risarcimento dei danni nell'ipotesi di reato di danneggiamento in ordine pubblico. In particolare, nell'ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile per i reati di cui agli articoli 419, 419 bis e 635 del codice penale il danneggiato potrà adire il giudice civile tramite il procedimento sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis CPC.

Inoltre, al fine di garantire una piena tutela della fattispecie di reato di cui all'istituendo art. 409 bis del codice penale si prevede la possibilità di inserire tale ipotesi nell'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 382 bis del c.p.p.

Si propone il seguente emendamento:

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura civile in materia di danneggiamento in ordine pubblico):

1. Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 419 bis "Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva": 1. Chiunque, nell'ambito di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 2. La pena è della reclusione da cinque a otto anni se il fatto è commesso:

a) con minaccia o violenza alla persona;

b) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero sui immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

c) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

d) sopra attrezzature o impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) delitto di danneggiamento di cui all'articolo 409 bis del codice penale".

b) all'articolo 382-bis, al comma 1 dopo le parole "387-bis" aggiungere le seguenti "409-bis".

3. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 702 bis aggiungere, in fine, il seguente comma: "6. Nel caso di accertamento con sentenze irrevocabile di condanna della commissione dei reati di cui agli articoli 419, 419 bis, e 635 del codice penale è sempre proponibile il ricorso al tribunale

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi è cura della polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notificare alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato dai reati di cui sopra la sentenza irrevocabile di condanna che ha accettato tale lesione.

**- MODIFICHE LEGGE N.199 DEL 2010**

Si ritiene opportuno modificare le norme di cui alla legge 199 del 2010 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)). che consentono l'esecuzione della pena presso il domicilio in luogo dell'espiazione della pena in carcere per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis del codice penale. Obiettivo del legislatore era quello di porre un argine al problema del sovraffollamento carcerario introducendo la modalità di espiazione della pena simile a quello dell'istituto della detenzione domiciliare di cui all'articolo 47 ter della legge sull'ordinamento penitenziario. Si propone di modificare l'articolo 1 della legge 199 del 2010 con riferimenti ai reati di violenza, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis per due ordini di ragioni.

L'articolo 131 bis del codice penale disciplina la causa di esclusione della punibilità del fatto e la finalità della norma è quella di decongestionare il contenzioso procedimentale oltre a quella di realizzare una depenalizzazione in concreto di condotte sì lesive del bene giuridico ma la cui portata offensiva è talmente minima da non essere meritevole di pena.

La norma oltre a definire i criteri di definizione delle fattispecie escluse in generale dalla punibilità del fatto, fa un elenco di ipotesi tassative per le quali l'offesa non può essere definita tenue.

Tra queste vi è al comma 3, il punto 2, ove la tenuità è esclusa quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria

nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343. Si reputa necessario, anche per un fine di coerenza terminologica e teleologica con l'impianto codicistico prevedere che per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis l'esclusione della tenuità deve sussistere quando la condotta si realizza verso pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Tale modifica permette, inoltre, di ampliare la platea dei soggetti nei confronti dei quali, l'eventuale resistenza, violenza o minaccia possa non essere esclusa dalla punibilità per tenuità del fatto, come ad esempio una violenza commessa nei confronti di un medico ospedaliero o una minaccia fatta ad un controllore dei treni.

Si ricordi a tale proposito la sentenza della Corte Costituzionale 30 del 2021 pronunciata a seguito della questione di legittimità costituzionale posta sull'art. 131-bis c.p., nella parte in cui - in seguito alla modifica introdotta dall'art. 16 c. 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 2019, n. 77 - prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La stessa Corte, rimarcando che il bene giuridico tutelato è di particolare complessità e meritevole di speciale protezione, ha "osservato che il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», poiché include anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni".

Si propone il seguente emendamento:

(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

1. All'articolo 131 bis, comma 3, del codice penale il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343".

**- FACOLTÀ DEL QUESTORE DI SEGNALARE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IL RISCHIO CHE NELL'AMBITO DI UNA PUBBLICA MANIFESTAZIONE VENGANO COMMESSI REATI**

Sulla scorta di quanto già avvenuto in Val di Susa durante le manifestazioni di ordine pubblico, fermo restando l'indipendenza della magistratura, si prevede l'inserimento della norma sulla presenza di pubblici ministeri in piazza al fianco degli operatori delle forze di polizia. A tal fine si prevede di attribuire al Questore la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui si dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente la possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica si verificino delle turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

La presenza della magistratura requirente consentirà di corroborare e avvalorare le richieste di arresto avanzate al giudice per le indagini preliminari. Inoltre, ciò permetterebbe di raccogliere immediatamente utili elementi di prova finalizzati alla celebrazione del giudizio direttissimo, sì da garantire le esigenze di certezza della pena e di deflazione dei procedimenti penali, i quali, necessariamente aperti anche per semplici denunce che poi puntualmente non hanno ricadute punitive sui colpevoli a causa della prescrizione, non fanno altro che ingolfare l'apparato giudiziario. In questo modo, inoltre, si forniscono maggiori garanzie in ordine all'esercizio dei diritti e contestualmente alla funzione pubblica.

Si propone il seguente emendamento:

**(Facoltà del Questore di segnalare al Procuratore della Repubblica il rischio che nell'ambito di una pubblica manifestazione vengano commessi reati):**

1. All'articolo 20 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.bis Il Questore ha la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, la

possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, si verificano delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica".

#### **- PORTO D'ARMI PER GLI EX APPARTENENTI.**

Si vuole estendere la facoltà concedere la licenza prevista dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in deroga al dimostrato bisogno, al personale delle Forze di polizia di ordinamento civile e militare in quiescenza anche agli operatori delle Forze di polizia in quiescenza, se in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, al fine di usufruire dell'esperienza e dell'elevata formazione degli ex appartenenti ai Corpi di polizia. Tale previsione, peraltro, implementa il potenziale di autodifesa per coloro che, durante gli anni di servizio, sono stati impiegati per attività antiterroristica o nell'antimafia e che, dopo essere andati in pensione, sono esposti a potenziali ed imprevedibili ritorsioni della criminalità organizzata.

Si propone il seguente emendamento:

1. All'articolo 42, comma 1 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il prefetto ha, altresì, facoltà di concedere la licenza prevista dal primo periodo del presente comma, anche in deroga al dimostrato bisogno, al personale delle Forze di polizia di ordinamento civile e militare in quiescenza, ferma restando la mancanza delle ragioni ostative di cui agli articoli 11 e 43. La licenza rilasciata al personale in quiescenza non rileva a fini statistici. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per il rinnovo della licenza si applica il meccanismo del silenzio assenso e gli stessi non sono soggetti a disposizioni dell'articolo 2, comma 8-bis, della citata legge 241 del 1990".





**SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA**

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

\* \* \* \* \*

Si auspica che le predette osservazioni possano essere spunto di riflessioni e fatte proprie dalla Commissione.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti anche nella forma della audizione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Stefano PAOLONI -